

Manuale operativo

I Premi corrisposti in ambito sportivo

I premi corrisposti a tesserati (atleti o tecnici in ambito dilettantistico) sono somme erogate in relazione a un risultato sportivo conseguito in una competizione.

L'articolo 36 comma 6 - quater del D.lgs. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023, stabilisce che *“Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600”*.

L'art. 30 del DPR 600/73 stabilisce sui premi e sulle vincite una ritenuta alla fonte a titolo di imposta. L'aliquota della ritenuta è stabilita nel **20%** sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe.

Dal dettato della norma discende pertanto che le somme percepite a titolo di premio da atleti o tecnici, in relazione ai risultati ottenuti, non costituiscono redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione, non concorrono alla formazione del reddito, non rilevano ai fini del computo del tetto dei familiari a carico, ma scontano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20%.

Il fatto che la ritenuta sia a **titolo d'imposta** significa che è una tassazione definitiva. Il tributo viene assolto interamente tramite la ritenuta alla fonte (con il criterio di cassa ovvero è rilevante il momento in cui viene pagato il premio), senza ulteriori obblighi in capo all'atleta o al tecnico. Ne consegue che il percettore non dovrà indicare il premio nella propria dichiarazione dei redditi, perché l'imposta è già stata trattenuta alla fonte in modo definitivo.

I premi sportivi non vanno indicati nella Certificazione Unica annuale rilasciata dall'ente, in quanto non rientrano tra i redditi soggetti a CU.

I dati relativi ai premi erogati devono invece essere riportati nel Modello 770 annuale del soggetto erogante, essendo quest'ultima sostituto d'imposta. In particolare, le istruzioni ministeriali indicano di dichiarare i premi sportivi nel Quadro SH – Prospetto G del 770, righe da SH16 a SH18. Bisogna indicare l'importo lordo del premio corrisposto e la ritenuta effettuata. Le istruzioni specificano di includere i premi “divenuti esigibili” nell'anno, anche se non ancora corrisposti; è dunque consigliabile corrispondere materialmente tutti i premi entro l'anno di competenza per allinearsi a tale indicazione.

Nel 770 andrà indicato anche il codice fiscale di ogni beneficiario del premio. A tal fine, in caso di atleti stranieri che non siano in possesso di codice fiscale, nel modello 770 dovranno essere indicati i soli dati anagrafici, omettendo l'indicazione del codice fiscale.

Non essendo un “compenso” di lavoro non va comunicato al RASD, neanche se il suo importo supera soglie di 5.000 € o 15.000 € previste per i compensi sportivi dilettantistici, perché tali soglie riguardano solo i compensi da lavoro sportivo (co.co.co. o altri rapporti).

La “**rivalsa facoltativa**” implica che il soggetto che eroga il premio (CONI, CIP, FSN/DSA/EPS, ASD/SSD) possa decidere se trattenere la ritenuta dal premio lordo, erogando il premio netto, oppure se erogare il premio lordo, accollandosi pertanto il maggior onere della ritenuta.

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE A.P.S.

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI [D.lgs. 242 del 23/7/99 Delib. Cons. Naz. CONI 1224 del 15/5/2002];

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CIP (Prot. N° 765 del 22/02/2021)

Ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni [D.M. 559/C 3206-12000 - A (101) del 29-02-1992]; Rete Associativa Nazionale del Terzo Settore e Associazione di Promozione Sociale - (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.290 del 28/10/2022 - Art. 54 D.Lgs. n.117/2017 - Art. 32 comma 4 del D.M. 106/2020)

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 / Roma - 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - www.csen.it - segreteria@csen.it

CODICE FISCALE: 80192090589 - PARTITA IVA: 03562281000

Ritenuta e F24: Chi eroga il premio dovrà trattenere il 20% dell'importo lordo del premio e versarlo con il modello F24 entro il 16 del mese successivo (codice tributo 1047). Se l'importo del premio stabilito è considerato al lordo, la ASD/SSD/FSN/DSA/EPS tratterrà la quota del 20% prima di corrispondere il resto all'atleta. Se invece il premio era inteso al netto (da specificare nel regolamento della manifestazione), il soggetto erogatore dovrà farsi carico della ritenuta a proprio costo.

Circa i premi in natura, lo stesso articolo 30 dispone: *Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.* Pertanto: il valore del premio in natura va quantificato in denaro, e su quella quantificazione il sodalizio sportivo è tenuto versare la ritenuta del 20%; tuttavia, se la ASD decide di esercitare la rivalsa – vale a dire erogare il premio netto al vincitore e trattenere la percentuale che verrà versata nell'F24 – il vincitore può chiedere un premio di valore inferiore, la cui differenza rispetto al premio originario dovrebbe avvicinarsi il più possibile all'importo corrispondente all'imposta da versare.

Il **comma 2-quater dell'articolo 14 del decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215** convertito in L. 23 febbraio 2024, n. 18 (decreto milleproroghe) ha stabilito che «Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del DPR n. 600/73, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte».

Tale previsione normativa non è stata prorogata in relazione ai premi corrisposti nel periodo d'imposta 2025, pertanto, con riferimento agli stessi, il sostituto d'imposta è tenuto all'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, indipendentemente dall'ammontare corrisposto.

In seguito, il d.lgs. 33/2025, (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione, (TUVR) in vigore dal 27 marzo 2025, all'art. 45 comma 9, ha reintrodotto l'esenzione dalla ritenuta del 20% per i premi sportivi fino a 300 euro rendendola permanente: *Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.* La norma, la cui applicazione veniva indicata espressamente come retroattiva dal 29 febbraio 2024, sembrava considerarsi immediatamente applicabile per tutto il 2025, senza attendere il termine generale del 1° gennaio 2026 fissato per l'entrata in vigore del suddetto TUVR.

Il limite di 300 euro annui riguardava l'importo erogato da ciascuna ASD o SSD a ciascun beneficiario. Pertanto un atleta poteva percepire più premi, ciascuno sotto soglia, da più ASD/SSD differenti, previa autocertificazione da rilasciare a ciascuna ASD/SSD.

Successivamente, nella **Risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 265 del 17 ottobre 2025**, in merito ai premi corrisposti ad atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, l'Agenzia affermava che per il 2025 la suddetta esenzione non è stata prorogata, per cui ai premi corrisposti agli atleti nello stesso periodo d'imposta

2025 non si applica l'esenzione fino a 300 euro, ma va applicata la ritenuta del 20% prevista dall'art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021.

L'Agenzia chiariva, inoltre, che il TUVR sarebbe stato applicabile solo dal 1° gennaio 2026 e, con interpretazione restrittiva, che l'esenzione sarebbe tornata ad essere applicabile soltanto dal 1° gennaio 2026. Veniva altresì affermato che, nel corso del 2025 la ritenuta andava applicata, senza soglia di franchigia ma sarebbe stato possibile presentare istanza di rimborso, nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300 euro.

In ultimo, il D.Lgs. n. 192 del 18 dicembre 2025, in vigore dal 20 dicembre 2025, all'articolo 18, comma 4, lettera h) numero 2, ha abrogato il comma 9 dell'articolo 45 del d.lgs. 33/2025.

Pertanto Non si potrà applicare, a partire dal 1 gennaio 2026, la franchigia di euro 300 per l'applicazione della ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti. Viene quindi altresì meno la contestuale possibilità di presentare istanza di rimborso, nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300 euro.

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE A.P.S.

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI [D.lgs. 242 del 23/7/99 Delib. Cons. Naz. CONI 1224 del 15/5/2002];

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CIP (Prot. N° 765 del 22/02/2021)

Ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni [D.M. 559/C 3206-12000 - A (101) del 29-02-1992]; Rete Associativa Nazionale del Terzo Settore e Associazione di Promozione Sociale - (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.290 del 28/10/2022 - Art. 54 D.Lgs. n.117/2017 - Art. 32 comma 4 del D.M. 106/2020)

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 / Roma - 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - www.csen.it - segreteria nazionale@csen.it

CODICE FISCALE: 80192090589 - PARTITA IVA: 03562281000

Operativamente

È buona prassi far firmare all'atleta o al tecnico una ricevuta che attesti l'avvenuta corresponsione del premio. La ricevuta deve indicare: dati del soggetto che percepisce il premio (nome, cognome, codice fiscale, residenza), descrizione dell'evento e del risultato conseguito, importo del premio lordo, importo della ritenuta 20% e importo netto effettivamente versato all'atleta. In caso di premio in natura (es. beni, attrezzature, viaggi, ecc.), la ricevuta dovrà essere adattata indicando la descrizione del bene/servizio assegnato e il suo valore ai fini fiscali. Ad esempio: *"Orologio da polso marca ***** del valore di € 900,00, assegnato come premio per il 1° posto"*. Anche in tal caso andrà indicata la ritenuta calcolata sul valore (es. Ritenuta 20% sull'importo del valore del premio assegnato pari a € 900 = € 180, versata dall'ASD/SSD/FSN/DSA/EPS") ed il fatto che il bene è stato consegnato all'atleta/tecnico.

*Facsimile di Ricevuta per Premio Sportivo
che l'atleta potrà rilasciare alla ASD/SSD/FSN/DSA/EPS a conferma della percezione del premio*

RICEVUTA DI PREMIO SPORTIVO ex art. 30 D.P.R. 600/1973

Dati dell'atleta

Cognome e nome: Codice fiscale / Passaporto:

Residenza (o domicilio fiscale):

Evento: "*****", svoltosi a, In via, presso

Risultato Sportivo: (es. 1° classificato)

Causale: Pagamento di premio sportivo per il risultato conseguito

Somma erogata in conformità al D.lgs. 36/2021 art. 36 c.6-quater
(premio sportivo dilettantistico), soggetta a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta 20%.

Importo lordo del premio: €

Ritenuta 20 % art. 30 D.P.R. 600/73: €

Netto corrisposto all'atleta: €

Il sottoscritto dichiara che l'importo sopra indicato rappresenta un premio sportivo ai sensi dell'art. 36, c. 6-ter, D.Lgs. 36/2021 e dell'art. 30 D.P.R. 600/1973, non costituisce compenso di lavoro autonomo o subordinato e non è soggetto a comunicazione al RASD.

Luogo, _____ data _____

Firma atleta

(La ricevuta va rilasciata in duplice copia, una per l'atleta e una da conservare a cura dell'ente erogante)

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE A.P.S.

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI [D.lgs. 242 del 23/7/99 Delib. Cons. Naz. CONI 1224 del 15/5/2002];

Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CIP (Prot. N° 765 del 22/02/2021)

Ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni [D.M. 559/C 3206-12000 - A (101) del 29-02-1992]; Rete Associativa Nazionale del Terzo Settore e Associazione di Promozione Sociale - (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.290 del 28/10/2022 - Art. 54 D.Lgs. n.117/2017 - Art. 32 comma 4 del D.M. 106/2020)

Via Luigi Bodio, 57 - 00191 / Roma - 06.3294807 - 06.3291853 - 06.3294702 - www.csen.it - segreteria nazionale@csen.it

CODICE FISCALE: 80192090589 - PARTITA IVA: 03562281000